

**REGOLAMENTO PER L'USO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
A SCUOLA**

INDICE

Premessa.....	3
Finalità del presente Regolamento.....	3
Art.1 - Obiettivi.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Uso di Strumenti di IA da parte dei docenti.....	4
Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali.....	5
Art. 5 - Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti.....	5

VISTO il [Regolamento dell'Unione Europea 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (IA Act – Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale), entrato in vigore il 1° agosto 2024, in particolare l'art. 4 secondo il quale i fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure idonee a garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del personale e di ogni altra persona che operi per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione e della formazione dei soggetti coinvolti, nonché del contesto di utilizzo dei sistemi e delle persone o dei gruppi di persone su cui tali sistemi sono destinati ad essere impiegati; Considerato altresì che, nell'ambito della relativa attuazione graduale, le pratiche vietate e gli obblighi di alfabetizzazione all'IA sono divenuti applicabili dal 2 febbraio 2025;

CONSIDERATO che tale aspetto, in ambito scolastico, deve necessariamente accompagnarsi alla tutela dei minori coinvolti, come da [Disegno di legge S. 1146](#);

RILEVATO che, ad oggi, in assenza di norme legislative specifiche su questo tema, risulta essenziale fare riferimento alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati per l'utilizzo sicuro dell'IA da parte dei minori, con particolare riguardo al rispetto della [privacy](#) e alla presenza di un meccanismo di verifica dell'età degli utenti;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'[Unione Europea 2016/679](#);

VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le disposizioni nazionali in materia di sicurezza e qualificazione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alle indicazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

VISTE le [Linee guida](#) per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 9 agosto 2025;

VISTO il [Decreto Ministeriale n. 166/2025](#), adottato il 9 agosto 2025, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;

VISTA la [Legge del 23 settembre 2025 n. 1132](#), recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", entrata in vigore il [10 ottobre 2025](#), e il conseguente adeguamento dell'Istituzione scolastica alle disposizioni nazionali applicabili al contesto educativo;

PREMESSA

L'Istituzione scolastica, riconoscendo che l'Intelligenza Artificiale (IA) costituisce una tecnologia a elevato impatto educativo e organizzativo, in grado di supportare l'apprendimento, la progettazione didattica e i processi amministrativi, rileva che tale innovazione incide in misura crescente sui processi e richiede un quadro di *governance* interno chiaro, unitario e coerente con le norme europee e nazionali; tuttavia, essa richiede anche un presidio normativo e pedagogico rigoroso, affinché l'innovazione sia effettivamente orientata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, alla tutela dell'inclusione e alla promozione e sviluppo del pensiero critico. Nel presente Regolamento viene assunta come figura centrale il docente, inteso quale professionista responsabile delle scelte didattiche e metodologiche, con l'IA inquadrata esclusivamente come strumento di supporto e non sostitutivo della competenza professionale, della relazione educativa e della responsabilità valutativa. Per le attività amministrative e organizzative, l'adozione di strumenti di IA deve avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e delle regole nazionali di sicurezza informatica, privilegiando soluzioni integrate in ambienti istituzionali e, ove necessario, accompagnata da una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) con il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). In tale quadro, il Regolamento disciplina l'utilizzo dell'IA al fine di promuovere un impiego consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, tutelando i diritti degli studenti, in particolare dei minori, e garantendo la protezione dei dati personali e la sicurezza digitale.

Finalità del presente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale nell'ambito dell'attività scolastica, stabilendo principi, criteri e indirizzi operativi volti ad assicurare un impiego consapevole, etico, trasparente e sicuro delle medesime. La presente disciplina è finalizzata a promuovere lo sviluppo delle competenze critiche e digitali degli studenti e a sostenere l'efficienza e l'efficacia dei processi organizzativi dell'Istituzione scolastica, nel rispetto delle finalità educative, della funzione formativa della scuola e dei principi di tutela della persona.

Art.1 - Obiettivi

Le disposizioni del presente titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA), come definiti nell'Art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale – che include il Regolamento UE 2024/1689 (IA Act), la Legge 132/2025, il Regolamento 2016/679 (GDPR) e il DM 166/2025 – e con le Linee guida ministeriali in materia, il presente Regolamento definisce finalità e

obiettivi volti a garantire un'adozione responsabile e governata dell'IA nel contesto scolastico.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a. Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b. agente IA (AI agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- c. strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
- d. sistemi di IA ad alto rischio e sistemi di IA non ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.
- e. deployer: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.
- f. DPO: Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati
- g. *DPIA*: Data Protection Impact Assessment o Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati). Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.

6. L'utilizzo di agenti (IA agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico, previa verifica del DPO, e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
8. Il personale docente è tenuto a utilizzare esclusivamente gli strumenti di IA inclusi nella "White List d'Istituto" approvata annualmente dal Gruppo di Lavoro IA e dal Dirigente Scolastico, previa verifica del DPO.
9. È fatto divieto al singolo docente di introdurre autonomamente applicazioni o piattaforme basate su IA (anche con finalità esplorative o dimostrative) che non siano inserite nella White List.
10. È opportuno che i docenti promuovano un uso mediato e supervisionato degli strumenti di IA generativa, prediligendo attività collettive guidate dai docenti stessi in modo consapevole, etico e sicuro.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico, previa verifica del DPO.
5. L'utilizzo di agenti (IA agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico, previa verifica del DPO, e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
6. Nell'utilizzo delle applicazioni digitali e degli strumenti di intelligenza artificiale, la scuola deve applicare il principio di minimizzazione dei dati personali, trattando solo le informazioni strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità didattiche e formative previste.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza

dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.
5. Al fine di garantire che tutte le applicazioni utilizzate per scopi didattici o di studio rispettino i requisiti di sicurezza, protezione dei dati personali (GDPR) e le limitazioni contrattuali relative all'età minima dei minori, gli studenti sono tenuti a utilizzare gli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) e le piattaforme digitali contenenti funzionalità IA esclusivamente tra quelli che sono stati preventivamente valutati dall'Istituto e ufficialmente inseriti nella "White List d'Istituto".